NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

# Art. 50

## Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione

Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui al precedenti articoli 39 e 40 purche' inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea |
| Estremi | Legge 13 luglio 1965, n. 859 |
| Titolo | IV — Disposizioni transitorie, penali e finali |
| Capo | I — Disposizioni speciali per gli iscritti all'ex cassa nazionale della gente dell'aria |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-50-concessione-al-personale-cessato-dal-servizio-nel-periodo-compreso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it